



**Polizia Locale**

Via 25 Aprile, 2 - Parona - C.A.P. 27020  
☎ 0384.253099 – 📠 0384.252935  
✉ poliziale@comune.parona.pv.it  
✉ P.E.C. poliziale.comune.parona.pv@pec.it

Prot. n° 2962  
Pubbl. n° 446

Parona, li 22 Maggio 2017

**ORDINANZA N° 6/2017**

**Oggetto: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente consentire il posizionamento di una linea elettrica temporanea su terreni agricoli privati, al fine di proseguire nelle operazioni connesse alla Messa in Sicurezza, alla Caratterizzazione ed alla bonifica di un area oggetto d'inquinamento.**

**Il Sindaco**

**PREMESSO CHE:**

- in data 25/04/2016 in Comune di Parona, in Via Case Sparse per Albonese, in zona agricola, la società SARPOM ha riscontrato un tentativo di furto del prodotto contenuto nel loro oleodotto, con relativo inquinamento del terreno circostante, che ha attivato le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 relative alle operazioni di bonifica dell'area;
- VISTO il Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 predisposto dalla ditta Beta S.r.l. per conto di SARPOM al fine di iniziare la procedure di successive all'inquinamento, ricevuto con nota Ns. Prot. 2989 del 26/05/2016;
- RISCONTARTO che in data 05/09/2016, previo convocazione di apposita conferenza di servizi con gli Enti competente (Provincia di Pavia, Regione Lombardia, ARPA Lombardia) si è provveduto a valutare il Piano della Caratterizzazione di cui al punto precedente, come da verbale agli atti del Servizio di Polizia Locale;
- in data 14/03/2017 con Determinazione n. 13 del Servizio di Polizia Locale è stato approvato detto Piano della Caratterizzazione, al fine di dar corso alle necessarie operazioni volte alla bonifica del sito inquinato;

**VERIFICATO** il rispetto delle operazioni materialmente effettuate con la documentazione agli atti, secondi le prescrizioni ed i pareri degli enti competenti (Comune, Provincia, A.R.P.A.);

**CONSIDERATO** che la nel corso delle operazioni, la società SARPOM ha riscontrato, effettuando apposite analisi delle matrici ambientali, la presenza di potenziali inquinati che potrebbero compromettere le matrici ambientali;

**RISCONTRATO** per quanto sopra già indicato che la società, dopo le analisi ha autonomamente intrapreso la Messa in Sicurezza d'Emergenza al fine di evitare che l'innalzamento della falda possa raggiungere le matrici ambientali compromesse dallo sversamento, e per questo ha installato in loco una stazione di pompaggio e filtraggio temporanea alimentata da un generatore elettrico alimentato a carburante;

**VALUTATO** che la società, al fine di perfezionare l'attuale stazione di pompaggio, ha intrapreso le procedure per alimentare i macchinari mediante una linea elettrica stabile che è interamente da realizzare, della lunghezza di circa due chilometri, e che per realizzarla ha ottenuto il benestare dalla società fornitrice di energia elettrica, e dal Comune di Parona, per la parte di lavori da effettuarsi sul suolo di competenza pubblica, come da Autorizzazione Prot. n. 2662 del 09/05/2017 rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Parona;

**VERIFICATO** che in data 23/02/2017 la società SARPOM aveva organizzato un incontro pubblico invitando tutti i privati cittadini interessati in quanto proprietari dei terreni privati in cui dover per necessità posizionare la linea elettrica, al fine di posizionare la linea elettrica e per poter raggiungere il sito oggetto degli interventi legati alle operazioni di bonifica, e per ottenere da costoro il relativo permesso;

**CONSIDERATO** che a detta riunione programmata in data 02/03/2017 si sono presentati solamente una minima parte di cittadini, il Sig. RAMPI e GILARDONI, i quali avevano comunque comunicato verbalmente il loro permesso;

**RISCONTRATO** che gli altri sei proprietari oltre a non essersi presentati, non hanno neppure chiesto informazioni o inviato istanze al fine di comunicare le loro opinioni in merito alla problematica indicata nelle lettere di convocazione;

**VALUTATO** che le operazioni di Messa in Sicurezza, di Caratterizzazione e di Bonifica ricadono in un procedimento ambientale iniziato e che deve proseguire al fine di salvaguardare l'ambiente ed evitare che l'inquinamento si diffonda e contaminino la falda acquifera, per la tutela e la salvaguardia dell'incolumità pubblica di tutti i cittadini;

**TENUTO CONTO:**

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

**CONSIDERATO:**

- che dalle analisi delle matrici ambientali si rende necessario provvedere affinché la falda non venga in contatto con la zona interessata dallo sversamento al fine di eliminare la situazione di rischio sanitario/igienico-sanitario ed ambientale per la comunità locale e limitrofa;

- che la casistica registrata non consente interventi posponibili, data la potenzialità diffusiva degli inquinanti nella falda acquifera che potrebbe poi veicolare l'inquinamento per diversi chilometri e compromettere anche le coltivazioni dei campi circostanti;

- che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la sua gravità e la concreta minaccia per la salute dei cittadini del Comune di Parona e non solo;

- che per evitare il propagarsi dell'inquinamento in falda risulta necessario che per la realizzazione della linea elettrica interessata all'alimentazione della stazione di pompaggio e filtraggio risulta indispensabile che una parte di manufatto venga posizionato su terreni agricoli di proprietà privata, anche se i proprietari non hanno espressamente consistito tale utilizzo sino al momento in cui non sarà completata la bonifica dell'area oggetto dello sversamento;

**CONSIDERATO, PERTANTO:**

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, ovvero fino al completamento di tutte le operazioni legate alla bonifica dei terreni oggetto dell'inquinamento, e verosimilmente per un periodo indicativamente di due anni;

#### **TENUTO CONTO:**

- che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

### **DISPONE ED ORDINA**

A carico dei Sig.ri:

1. **GARAVAGLIA Rosella** nata a Corbetta (MI) il 17/03/1942, residente a Corbetta in Via F. Turati 1, in qualità di proprietaria del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Parona al F. 1 Mapp. 59 e F. 2 Mapp. 17
2. **GARAVAGLIA Carluccio** nato a Corbetta (MI) il 04/07/1939, residente a Corbetta in Via A. Volta 34, in qualità di proprietario del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Parona al F. 1 Mapp. 59 e F. 2 Mapp. 17
3. **COCCATO Claudio** nato a Mortara (PV) il 13/09/1962, residente a Mortara in Via G. Giolitti n. 25, in qualità di proprietario del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Parona al F. 1 Mapp. 13 e 131
4. **BIFFIGNANDI Pietrogiorgio** nato a Pavia (PV) il 06/11/1964, residente a Vigevano in Via A. Diaz n. 14, in qualità di proprietario del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Parona al F. 1 Mapp. 159
5. **BERTON Enrica** nata a Baone (PD) in data 19/02/1936 e **MENEGATTI Patrizia** nata a Mortara il 21/01/1956, residenti a Mortara Fraz. Madonna del Campo in Via Maestra 36, in qualità di proprietarie del terreno identificato al Catasto terreni del Comune di Parona al F. 2 Mapp. 14
6. **MANARA Rosamaria** nata a Cilavegna (PV) il 21/07/1938 e **RAMPI Giovanni** nato a Parona (PV) il 03/09/1963, residenti a Parona in Vic. D. Alighieri 10, in qualità di proprietari del terreno identificato al catasto terreni del Comune di Parona al F. 1 Mapp. 63 e F. 2 Mapp. 22
7. **GILARDONI Giuseppe** nato a Parona (PV) il 11/12/1965, residente a Parona in Via IV Novembre 30, in qualità di proprietario del terreno identificato al catasto terreni del Comune di Parona al F. 2 Mapp. 18, 19, 20 e 21;
8. **Consorzio Irriguo Parona** con sede in Parona (PV) Piazza Signorelli n. 8,

l'obbligo di consentire alla ditta Sarpom S.r.l. ed a tutte le altre ditte che la stessa incaricherà per le operazioni connesse alla bonifica dello sversamento in premessa indicato, di poter effettuare gli scavi per l'interramento della linea elettrica necessaria ad alimentare le attrezzature nei terreni oggetti dell'inquinamento, con validità a decorrere dall'effettiva data di notificazione ad ogni rispettivo destinatario, per il tempo legato alla realizzazione, e fino a che tutte le operazioni di caratterizzazione e di bonifica non saranno completamente chiuse (indicativamente circa due anni).

#### **AVVERTE**

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

### **INFORMA**

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto/provvedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale – Comm. LEGNAZZI Luciano;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

### **INFORMA, INOLTRE**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al T.A.R. di Milano entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

### **E DISPONE**

che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa al Servizio Polizia Locale;
- b) sia trasmessa a mezzo di Raccomandata a/r all'Azienda Sarpom s.r.l.;
- c) sia notificata tramite Messi Comunali a tutti i proprietari interessati e precedentemente indicati dal n. 1 a 8;
- d) sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Parona;



**IL SINDACO**  
Dott. Marco Lorenza